

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 160/10/COL

del 21 aprile 2010

relativa a garanzie supplementari per la Norvegia in relazione alla malattia di Aujeszky

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 17, e il protocollo 1, in particolare l'articolo 4, lettera d),

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e il protocollo 1, in particolare l'articolo 1, lettera c),

visto l'atto di cui al punto 4.1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE relativo a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificato e adeguato all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 10, paragrafo 1,

visto l'atto di cui al punto 4.2.84 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia ⁽²⁾, come modificato,

vista la decisione n. 226/96/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 4 dicembre 1996, che sostituisce la decisione n. 31/94/COL, riguardante la concessione di garanzie supplementari in relazione alla malattia di Aujeszky per i suini destinati agli Stati o alle regioni EFTA indenni dalla malattia, modificata dalla decisione n. 75/94/COL, nella misura in cui tali decisioni riguardano la Norvegia ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione n. 226/96/COL, sono state concesse alla Norvegia garanzie supplementari in relazione alla malattia di Aujeszky.
- (2) Dall'adozione della decisione n. 226/96/COL, la legislazione dell'Unione europea sulle garanzie supplementari in relazione alla malattia di Aujeszky è stata modificata per garantire la coerenza con le norme internazionali su tale malattia e un migliore controllo su di essa all'interno dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 78 del 20.3.1997, pag. 46.

- (3) Con decisione n. 55/2009 del Comitato misto SEE ⁽⁴⁾, la decisione 2008/185/CE, quale modificata, è stata integrata nell'accordo SEE quale punto 4.2.84 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo.

- (4) Il governo norvegese ritiene che il suo territorio sia indenne dalla malattia di Aujeszky in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. La Norvegia ha trasmesso all'Autorità di vigilanza EFTA documenti giustificativi a sostegno in particolare del fatto che la situazione viene tenuta sotto controllo e che pertanto è in atto un'adeguata sorveglianza per garantire che il territorio norvegese sia indenne dalla malattia di Aujeszky.

- (5) La Norvegia ha chiesto all'Autorità di vigilanza EFTA di aggiornare la decisione n. 226/96/COL per tener conto delle nuove modifiche legislative nel campo delle garanzie supplementari per gli scambi di suini all'interno dell'Unione in relazione alla malattia di Aujeszky.

- (6) È pertanto opportuno abrogare la decisione n. 226/96/COL in conformità delle ultime modifiche legislative nel campo delle garanzie supplementari per gli scambi di suini all'interno dell'Unione in relazione alla malattia di Aujeszky.

- (7) La nuova decisione manterrà le stesse garanzie concesse in precedenza alla Norvegia, allineandole altresì ai nuovi criteri fissati nella legislazione SEE pertinente, in particolare la decisione 2008/185/CE, quale modificata.

- (8) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato veterinario EFTA, che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Tutte le regioni della Norvegia sono indenni dalla malattia di Aujeszky e la vaccinazione è vietata.

Articolo 2

Vengono concesse alla Norvegia, per gli scambi di suini all'interno dello Spazio economico europeo (in appresso «SEE»), le garanzie supplementari in relazione alla malattia di Aujeszky stabilite nella decisione 2008/185/CE, quale modificata.

⁽⁴⁾ GU L 232 del 3.9.2009, pag. 1.

Articolo 3

La Norvegia gode del medesimo status degli Stati membri dell'UE elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE.

Articolo 4

L'istituzione di cui al paragrafo 1 dell'allegato III della decisione 2008/185/CE è il Veterinærinstituttet, Oslo, Norvegia.

Articolo 5

La decisione n. 226/96/COL è abrogata.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 21 aprile 2010.

Articolo 7

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 8

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2010.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD
Presidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membro del Collegio
